



TRIBUNALE DI TERNI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni, in persona del Giudice dott.ssa Natalia Giubilei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2013 R.G. vertente tra le parti:  
MUTUATARI

BANCA

ATTORI

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 10.03.15 le parti hanno concluso come da relativo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio la BANCA esponendo:  
gli stessi costituiti fideiussori della SOCIETA' s.r.l. con contratto del  
03/06/2011 sino all'importo di € 34.500,00, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei  
confronti della BANCA in dipendenza del contratto di apertura di credito in c/c  
contraddistinto con il n° di originari € 23.000,00 con scadenza 30/09/2011;



- di aver rilasciato in data 03/08/2011 fideiussione omnibus a favore della SOCIETA' s.r.l., sino all'importo di € 157.500,00 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti della banca in dipendenza del contratto di apertura di credito n° [redacted] contraddistinto con il n° [redacted] di originari € 80.000,00;
- che LA SOCIETA' s.r.l., di cui sono soci ed amministratori, aveva contratto un debito complessivo di natura chirografaria nei confronti della banca per € 72.040,82;
- che con contratto di mutuo fondiario del 06/08/2012 la BANCA [redacted] aveva concesso un mutuo di € 96.000,00 corrisposto tramite il versamento sul conto corrente n° [redacted] intestato alla parte mutuataria, ottenendo a garanzia ipoteca in primo grado a favore della banca sull'immobile in loro proprietà sito nel Comune di Terni [redacted];
- che con il denaro ottenuto i mutuatari attraverso un'operazione di giro fondi, mediante una "richiesta irrevocabile di bonifico" sottoscritta contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e su esplicita richiesta della banca, avevano ripianato completamente l'esposizione della SOCIETA' s.r.l. di cui si erano costituiti fideiussori e che pertanto la somma erogata non era mai stata nella loro disponibilità.

Chiedevano quindi di accertare e dichiarare, stante la mancata consegna del denaro, l'omesso perfezionamento del contratto di mutuo, la nullità per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., la simulazione assoluta del predetto contratto e, di conseguenza, la nullità delle ipoteche iscritte e, in ogni caso, la non debenza degli interessi corrispettivi per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, da intendersi avvenuta con la notifica dell'atto di citazione.

Si costituiva Banca osservando che:

- il contratto per cui è causa è un tipico contratto di mutuo fondiario a norma dell'art. 38 del D.Lgs. 385/1993 e che in quanto tale non è riconducibile alla fattispecie dei contratti di mutuo a scopo;
- il mutuo è stato richiesto al fine di ripristinare la liquidità degli odierni attori, così come effettivamente si è verificato (perché la BANCA ha versato agli attori, sul conto corrente a questi intestato, l'importo di € 96.000,00) – e la circostanza che la somma sia



stata effettivamente erogata dalla Banca sul conto corrente indicato dagli attori non è contestata;

- sono gli odierni attori che liberamente hanno deciso di utilizzare le somme derivanti dal mutuo per effettuare versamenti a diverso titolo oltre che a versarle, in parte, alle casse sociali;

- che, quanto alla simulazione, gli attori non hanno fornito alcuna prova a sostegno della propria tesi, non esistendo una controdeklarazione scritta ed emergendo dai documenti prodotti che il contratto di mutuo stipulato è quello effettivamente voluto dalle parti;

- che quanto alla domanda di non debenza degli interessi, allo stato il contratto di mutuo è valido ed in vigore fra le parti, non essendovi stata alcuna risoluzione, peraltro nemmeno richiesta in questa sede, domanda che comunque contrasterebbe con la diversa domanda di nullità del contratto di mutuo.

Chiedeva pertanto in via principale il rigetto delle domande avversarie perché infondate, nonché, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna alla restituzione in solido della somma di € 96.000,00 a norma dell'art. 2033 c.c.

Le domande degli attori non sono fondate e non meritano accoglimento.

Nel caso concreto è documentalmente provato che gli attori presentarono istanza di mutuo, che lo stesso fu concesso con erogazione della somma di € 96.000,00 che furono versati su un conto corrente nella disponibilità degli stessi e che, con ordine di bonifico, disposero il versamento della somma di € 92.840,00 al fine di estinguere l'obbligazione solidale fidejussoria assunta dai quali garanti della SOCIETA'.

Ciò premesso, deve osservarsi come il cosiddetto contratto di finanziamento o mutuo di scopo si configuri come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia; in esso, a differenza del contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al soggetto finanziato delle somme di denaro oggetto del



finanziamento, queste rimangono nella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore medesimo.

Il contratto di mutuo fondiario, quale è quello intercorso fra le parti, *“non è invece un contratto di mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria”* (in tal senso Cass. n. n. 9519 del 26/04/2007; affermano il medesimo principio Cass. n. 4792 del 26/03/2012 e successive conformi).

Nella fattispecie concreta poi il denaro risulta essere stato consegnato tramite il versamento sul conto corrente; anche nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti si legge che: *“la somma di € 96.000,00 viene consegnata alla parte mutuataria, che rilascia quietanza e si confessa debitrice del corrispondente importo nei confronti della banca mediante sottoscrizione del presente atto, tramite versamento sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato alla parte mutuataria, acceso presso la Banca, filiale di Terni, come disposto dalla medesima parte mutuataria”* (art. 1 contratto – doc. 1 attore).

Alcun dubbio pertanto può esservi in ordine al perfezionamento del contratto e alla disponibilità delle somma versate, ne consegue che, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, il Giudice non possa dichiararne *“ipso facto”* la nullità ex art. 1418 c.c.

Quanto all'asserita nullità per simulazione gli attori, a parte la mera e relativa eccezione formulata negli atti introduttivi, nulla deducono o allegano, restando quindi l'affermazione priva di qualsiasi riscontro. Va detto peraltro che nulla è stato dedotto circa il reale negozio giuridico che le parti avrebbero voluto porre in essere, né è stata prodotta la controdichiarazione, né è stata formulata alcuna istanza di prova, avendo chiesto parte attrice d'escutere dei testimoni, prova che nel caso di eccepita simulazione, è vietata fra le parti: *“In tema di prova della simulazione tra le parti la legge, mentre vieta (tranne determinati casi) la prova per testimoni e per presunzioni, non vieta, invece, l'interrogatorio formale che abbia per oggetto negozi*



*per i quali non sia richiesto l'atto scritto "ad substantiam". Infatti, le limitazioni poste - nei rapporti anzidetti - dal secondo comma dell'art 1417 cod. civ. riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (ai sensi dell'art. 2729, comma secondo, cod.civ.), quella per presunzioni e non anche il suddetto mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, attesi il carattere di piena prova legale della confessione e l'inesistenza, per questa, di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensì a ricercare la verità reale contro quella formale risultante dall'atto scritto" (Cass. 119435 del 15/07/2008).*

Quanto infine alla richiesta declaratoria di non debenza degli interessi successivi alla proposizione dell'atto di citazione, da considerarsi quale atto risolutivo del contratto, si ritiene non possa farsi luogo alla predetta pronuncia; preliminarmente deve osservarsi come parte attrice non domandi in maniera esplicita il accertamento della risoluzione del contratto, né deduca profili di inadempimento, e parte quelli evidenziati e ritenuti insussistenti, dando per assunto che la risoluzione sia verificata con la mera proposizione dell'atto di citazione. Anche nel caso in cui tuttavia si fosse prodotta la risoluzione, comunque per determinare le pendente fra le parti, occorrerebbe verificare l'adempimento del contratto di mutuo, in quanto lo stesso è stato adempiuto, o, se ancora in essere, laddove vi siano rate scadute e non pagate, come dedotto da parte convenuta, subentrerebbe il diritto di quest'ultima a vedersi rimborsare il capitale residuo, le rate scadute e gli interessi non pagati, che verrebbero a subentrare a quelli pattizi.

Allo stato accertato non può farsi luogo né ad alcuna domanda di risoluzione in quanto non formulata, né ad altre pronunce relative agli interessi.

Ne consegue il rigetto delle domande proposte dagli attori e, di conseguenza, il rigetto della domanda di restituzione posta in via riconvenzionale dalla convenuta.

Le spese di lite liquidate ai sensi del DM n. 55/14 in base al valore del decreto, seguono in socco e libenza.



P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, nella persona della dott.ssa Natalia Giubilei così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta la domanda.
- 2) Condanna I MUTUATARI

in solido fra loro al pagamento, in favore di BANCA

, delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, € 660,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Terni il 31 agosto 2015

Il Giudice  
dott.ssa Natalia GIUBILEI

EX PARTE CREDITORIS

